

# COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

## Provincia di Perugia

ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 70 del 13-12-23

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.04.2021. APPROVAZIONE MODIFICA ARTT. 40 E 42.**

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CALISTI MAURIZIO	P	TADDEI FABIO	P
GUERRINI SERGIO	P	DIMARCANTONIO PAOLO	P
GRULLINI FABIANA	P	NATALI DOMIZIO	P
CRUCIANI CAMILLA	P	CAPOCCI BENEDETTA	P
MARCUCCI GIACOMO	P	FIGOLI FABIO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CALISTI MAURIZIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**Illustra la proposta il Sindaco, il quale evidenzia che sul regolamento era prevista una maggiorazione estremamente gravosa in caso di ritardo. La modifica prevede un sistema sanzionatorio più graduale. Inoltre è previsto un sistema di rateizzazione.**

**Il Consigliere Natali propone di diluire i pagamenti nel corso dell'anno.**

**L a consigliera Grullini ritiene opportuno approvarla e valutare successivamente ulteriori migliorie.**

**Il Sindaco valuta opportuno un approfondimento per trovare una soluzione condivisa. Risulta necessario approvare la delibera all'O.d.G., che comunque risulta migliorativa.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- il Decreto di nomina n. 14 del 29 Dicembre 2022, con il quale sono state attribuite al Dott. Luca Tocchio le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il Servizio Amministrativo – Contabile;

- la Deliberazione n. 37 del 24/05/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2023 - 2025;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 28/04/2023, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2022;

- la Deliberazione n. 36 del 24/05/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. (Documento Unico di programmazione);

- il PEG (Piano esecutivo di gestione) del triennio 2023-2025, approvato con atto G.C. n. 85 del 30.05.2023;

- il P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/06/2023 e regolarmente pubblicato, che approva, tra l'altro, il Piano triennale del fabbisogno del personale ed il programma annuale delle assunzioni;

- la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio C.C. n. 50 del 28.07.2023;

#### **Accertato:**

- che l'Ente ha provveduto a trasmettere al BDAP, nei termini e con esito favorevole, i dati contabili e la documentazione richiesta per ciò che concerne il Rendiconto di gestione 2022 ed il Bilancio di Previsione 2023-2025;

- che il Comune di Campello sul Clitunno, in esito all' approvazione del Rendiconto 2022, è in regola con il rispetto dei parametri di deficitarietà e dunque non risulta Ente strutturalmente deficitario;

- che con l'approvazione del PIAO risulta che l'Ente rispetta i limiti di spesa del personale fissati dalle seguenti norme: art. 1, co. 557 della L. n. 296/2006 (tetto complessivo di spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013), DM 17/03/2022 (rispetto degli spazi assunzionali e del valore soglia per la classe demografica dell'Ente) e dell'art. 9, co. 28, del DL n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010;

- che con l'approvazione del PIAO 2023-2025 si è attestato che l'Ente non ha eccedenze di personale;

**Visto** il TUEL Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Preso atto** che la Commissione Arconet (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali) ha

approvato le modifiche ai principi contabili secondo il disposto dell'articolo 16, comma 9-ter, del DI 115/2022, convertito dalla legge 142/2022, che ha inteso favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali nei termini di legge;

**Visto** che il Decreto Mef del 25 luglio 2023 ha integrato il principio contabile 4/1 con i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6, con una serie di prescrizioni che, fino a oggi, erano rimesse ai regolamenti di contabilità o alla prassi degli enti; modifiche già in vigore per la programmazione 2024-26;

**Considerato** che con deliberazione n.130 del 29.09.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di prendere atto dello schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata "BILANCIO TECNICO" per il triennio 2024 – 2026, predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo contabile e trasmesso con nota registrata al protocollo dell' Ente n. 8177 del 27.09.2023;

**Dato atto che** è in corso la procedura di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 816-836, della L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tra gli altri, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) siano sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico);
- il medesimo articolo ai commi 837-845 ha istituito il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- i nuovi canoni si connotano con una serie di elementi di novità e, comunque, quali entrate autonome e distinte rispetto al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) abrogati dalla predetta norma;
- il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone Unico prevede che, in caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2021 con la quale sono stati approvati:

- Il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – mercatino dell'antiquariato e del rigattiere;

**Visto** quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale

recita che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 42 del TUEL D.Lgs n. 267/2000, è competenza della Giunta Comunale la definizione e approvazione delle tariffe del canone (compresi i coefficienti moltiplicatori) nel rispetto dei Regolamenti approvati con apposite Deliberazioni consiliari;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/05/2021 avente ad oggetto *“Nomina del funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

**Valutata** l'opportunità di apportare delle modifiche al comma 2 dell'articolo 40 e al comma 4 dell'art. 42, del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come sotto meglio specificate;

**Richiamato** il comma 2 dell'articolo 40 del Regolamento Comunale il quale dispone che *“Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno antecedente; per importi superiori a Euro 5.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti a due mesi una dall'altra e dalla prima rata, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.”*;

**Valutata** la possibilità di sostituire il comma 2 dell'articolo 40 del citato Regolamento con *“Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno antecedente; per importi superiori a Euro **2.000,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti a due mesi una dall'altra e dalla prima rata, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.*

*Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare sia superiore ad € **5.000,00**, il debitore dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni. È in ogni caso esclusa*

*la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilatazioni nel pagamento delle singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilatazione o rateizzazione. Ad ogni dilazione o rateizzazione vanno comunque applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo.”;*

**Richiamato** il comma 4 dell’articolo 42 del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il quale attualmente dispone che *“4) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.”;*

**Valutata** la possibilità di sostituire il comma 4 dell’articolo 42 del citato Regolamento con *“Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 5 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, entro i primi 10 giorni dalla scadenza, nel 10 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, se il pagamento avviene dal 10cimo giorno al 20esimo giorno dalla scadenza, nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, se il pagamento avviene dal 21esimo giorno dalla scadenza. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.”;*

**Dato atto** che le modifiche di cui sopra risultano necessarie in quanto:

- prevedono la possibilità, sia in favore degli utenti, di rateizzare i pagamenti di importi superiori a Euro 2.000,00 che la tutela, nel caso in cui il debito da rateizzare sia superiore a Euro 5.000,00, di una polizza che tuteli l’Ente;
- prevedono la possibilità, nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, del pagamento della relativa sanzione con percentuale in aumento dal 5%, dal 10% e dal 30% in base ai giorni di ritardo non gravando, nell’immediato, della sanzione pari al 30% come precedentemente deliberato;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 151 del TUEL, testo Unico agli Enti locali approvato con D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione è stabilito per il 31/12/2023;

**Considerato** che nell’ambito della programmazione di bilancio 2024-2026 la Giunta Comunale con atto n. 159 del 04/12/2023, (Proposta n. 160 del 20.11.2023) ha approvato in proposta al Consiglio Comunale di deliberare le modifiche regolamentari sopra illustrate;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, resi rispettivamente – a tenore delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. – dal Responsabile del Servizio Amministrativo contabile;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con Verbale n. 23 del 11/12/2023, registrato al protocollo dell'Ente al n. 10379 del 12/12/2023;

**Visto** lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

**Visto** il TUEL DLgs n. 267/2000;

**Con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito:**

**VOTI FAVOREVOLI: n. 8**

**ASTENUTI: n. 2 (Capocci, Natali)**

## **DELIBERA**

1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI APPROVARE** la modifica al comma 2 dell'Articolo 40 del vigente Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 15 del 24.04.2021, andando a sostituire *"Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno antecedente; per importi superiori a Euro 5.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti a due mesi una dall'altra e dalla prima rata, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini."* **con** il seguente nuovo testo *"Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno antecedente; per importi superiori a Euro 2.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti a due mesi una dall'altra e dalla prima rata, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.*

*Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare sia superiore ad € 5.000,00, il debitore dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, in ogni caso con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento a semplice richiesta entro trenta giorni. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilatazioni nel pagamento delle singole rate per le quali sia stata già concessa una precedente dilatazione o rateizzazione. Ad ogni dilazione o rateizzazione vanno comunque applicati gli interessi legali. Qualsiasi accordo o patto sottoscritto in violazione a tale principio è nullo."*

3) **DI APPROVARE** in proposta al Consiglio Comunale, che ne ha la competenza di legge, la modifica al comma 4 dell'articolo 42 andando a sostituire " Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000" **con il nuovo testo** "Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 5 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, entro i primi 10 giorni dalla scadenza, nel 10 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, se il pagamento avviene dal 10esimo giorno al 20esimo giorno dalla scadenza, nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, se il pagamento avviene dal 21esimo giorno dalla scadenza. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.";

4) **DI APPROVARE** per presa d' atto il Verbale del Collegio dei Revisori, Verbale n. 23 del 11/12/2023, registrato al protocollo dell'Ente n. 10379 del 12/12/2023 allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

5) **DI DARE** incarico al Servizio Amministrativo contabile di predisporre un testo coordinato del Regolamento pubblicandolo sul sito comunale – sezione amministrazione trasparente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:

**VOTI FAVOREVOLI: n. 8**

**ASTENUTI: n. 2 (Capocci, Natali)**

**dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000.**

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA del 05-12-2023: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato  
Tocchio Luca

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE del 05-12-2023: Favorevole

Il Responsabile dei servizi finanziari  
Tocchio Luca

*Proposta n. 78 del 05-12-2023*

*Posizione Organizzativa: Tocchio Luca*

*Organo/Ufficio proponente: AREA FINANZIARIA*

*Responsabile del procedimento: Tocchio Luca*

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

II SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter

II SINDACO  
CALISTI MAURIZIO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25-01-24, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li 25-01-24

II SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
  - Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 13-12-23

II SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter